

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **335/1991** (ECLI:IT:COST:1991:335)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **22/05/1991**; Decisione del **10/07/1991**

Deposito del **11/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **24/07/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17513**

Atti decisi:

N. 335

ORDINANZA 10-11 LUGLIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Isernia nel ricorso proposto da Ufficio I.V.A. di Isernia contro Fiore Maria Luisa, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio, la Commissione tributaria di secondo grado di Isernia, con ordinanza emessa il 28 novembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per contrasto con il principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione perché dall'esito della stessa dipende l'accertamento della sussistenza o meno della violazione dell'obbligo di dichiarazione e della indebita detrazione d'imposta per acquisti effettuati, reputa che la norma impugnata "fa dipendere da fattori estranei alla volontà del contribuente la tempestività e conseguentemente la validità di dichiarazioni o versamenti effettuati ad ufficio IVA diverso da quello competente", così generando sperequazioni tra contribuenti;

che non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire, in primo luogo, la manifesta inammissibilità della questione, non contenendo l'ordinanza di rimessione né alcun cenno sull'oggetto del giudizio principale, né l'indicazione di un tertium comparationis per la dedotta sperequazione, e che, nel merito, la difesa dello Stato ricorda che la regola iuris contenuta nella norma denunciata è stata già sottoposta al vaglio di legittimità di questa Corte in sede di esame del corrispondente art. 12, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette (sentenza n. 82 del 1989 e ordinanze nn. 103 e 206 del 1990);

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, il decreto legge 15 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto (art. 8) la possibilità di definizione delle violazioni indicate nell'art. 21 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra anche quella oggetto del giudizio principale;

che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla Commissione tributaria rimettente perché valuti la permanenza del requisito della rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Isernia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.